

## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

## TRIBUNALE DISIRACUSA

#### Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 13/10/2020, ha emesso la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G. 2423/2018

tra

, rappresentata e difesa dall'Avv. LA CAVA VINCENZO, giusta procura come in atti

- Ricorrente -

#### contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FUNZIONARIO DELEGATO M. I. E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA BERTOLONE - ZAPPALA' - GOLIA - NERI SERNERI, giusta procura come in atti;

Resistente -



# MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto ed in diritto

Con ricorso depositato in data 11.7.2018 premettendo di essere docente di scuola primaria, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella fase C del piano straordinario di assunzioni (L. 107/2015), provvisoriamente assegnata in provincia di Siracusa, esponeva di aver partecipato alle operazioni di mobilità per tutti gli ambiti della provincia di Siracusa e che alla propria domanda era stato assegnato un punteggio pari a 53 punti (oltre 6 punti per il ricongiungimento al coniuge) Rilevava che avrebbe dovuto ottenere il trasferimento richiesto, posto che, nei trasferimenti in ingresso, in Sicilia, nella medesima classe di concorso e sui medesimi ambiti scelti in domanda, erano stati trasferiti docenti privi di alcuna precedenza e con punteggi inferiori rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto. Precisava, di non avere ottenuto il trasferimento richiesto a causa dell'illegittimo meccanismo, introdotto dal CCNI dell'8.4.2016 e dell'OM 241/16, in favore dei docenti immessi in ruolo (idonei ma non vincitori) delle graduatorie del concorso 2012, reclutati nel medesimo anno e nella medesima fase C del piano di assunzioni. Rilevava che l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, aveva creato una illegittima riserva di posti per coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012 e collocati, dalla contrattazione collettiva integrativa, nella fase B.3 della mobilità, consentendogli, per tale via, di muoversi, con precedenza ed esclusivamente, all'interno della provincia di assegnazione all'atto di



assunzione (nella specie Siracusa) e non su scala nazionale come gli altri docenti.

Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, il MIUR, l'USR per la Sicilia e l'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, al fine di sentire dichiarare il proprio diritto al trasferimento sulla base del criterio del punteggio, in uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda, previa declaratoria di illegittimità della riserva dei posti accantonati di favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di collocarla all'interno dell'ambito territoriale 0025 e 0026 della Regione Sicilia e, comunque, secondo l'ordine di cui alla domanda, per la classe di concorso posseduta sia per le operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 che per quelle a venire.

Si costituivano il MIUR, l'USR per la Sicilia e l'Ufficio X Ambito territoriale di Siracusa, che contestavano quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna la causa previa discussione orale viene decisa mediante lettura della presente sentenza.

Preliminarmente si osserva che, con la proposizione del ricorso,

ha censurato la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica sotto il profilo della violazione del criterio del punteggio nelle operazioni di mobilità, per effetto della riserva dei posti accantonati in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del



concorso ordinario 2012, inseriti nella c.d. fase B.3. delle procedure di mobilità, con precedenza rispetto alla ricorrente, inserita in fase C

Al riguardo, va osservato che il sistema della mobilità territoriale e professionale del personale docente, è assai complesso e si articola in quattro diverse fasi, via via consecutive, espressamente indicate nelle previsioni del CCNI dell'8.4.2016, che disciplina le operazioni di mobilità, disponendo che l'assegnazione della sede deve avvenire secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. Nella specie, le preferenze possono essere liberamente indicate nell'istanza ovvero completate d'ufficio e, per ciascuna di esse, la graduatoria degli aspiranti è determinata sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI, mentre il criterio con cui vengono esaminate le richieste è quello del punteggio più alto (cfr. art. 6 del CCNI 8.4.2016 e relativo Allegato 1).

Dall'esame delle predette disposizioni si evince la regola secondo cui la domanda di mobilità di ciascun partecipante deve essere esaminata seguendo l'ordine di preferenze dallo stesso indicato; in conformità dell'Allegato 1, se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande vengono esaminate secondo il criterio del punteggio più alto. In altri termini, il partecipante con il punteggio più alto prevale, in ogni caso, anche rispetto ai partecipanti che avevano indicato quel determinato ambito territoriale ad un posto più alto nel loro ordine di preferenze.

Nella vicenda in esame, la ricorrente, assunta a tempo indeterminato su posto comune, con decorrenza dall'a.s. 2015/2016, ha partecipato alle



provinciale, tenendo conto non soltanto dei docenti assegnatari della sede ma di tutti i docenti che a livello nazionale avessero indicato una delle sedi prescelte dalla ricorrente. In altri termini, pur avendo riscontrato l'erroneità dei criteri di valutazione adottati dall'amministrazione scolastica nell'espletamento della procedura relativa all'assegnazione della sede vacante e disponibile in un determinato ambito territoriale, la docente avrebbe dovuto dar prova della sussistenza di un diritto soggettivo pieno all'assegnazione in quella sede di destinazione, dimostrando che, in caso di regolare espletamento della procedura, sarebbe risultata assegnataria del predetto ambito per effetto di un punteggio superiore a quello di tutti gli altri richiedenti nelle medesime condizioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va disapplicato il provvedimento di assegnazione definitiva della ricorrente e dichiarato il diritto di a ad essere trasferita in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato ed il criterio meritocratico del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012.

Si compensano integralmente tra le parti le spese del giudizio avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale insorto sulle questioni giuridiche e di fatto oggetto di giudizio

### P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2423/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa



Accoglie il ricorso e, per l'effetto, disapplica il provvedimento di assegnazione definitiva di

Dichiara il diritto della ricorrente ad essere trasferita in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato, dando applicazione al criterio meritocratico del punteggio più elevato, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012.

Ordina, per l'effetto, alle amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di preferenza, il trasferimento della ricorrente presso uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato, dando applicazione al criterio meritocratico del punteggio più elevato, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio

Siracusa lì 13/10/2020

### Il Giudice del Lavoro

Dott. Francesco Clemente Pittera

